



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2445

Seduta del 07/10/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Massimo Garavaglia di concerto con l'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

L.R. N. 24 DEL 5 AGOSTO 2014 ART. 6 COMMA 15 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MISURE NECESSARIE PER GARANTIRE ADEGUATO SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SPECIFICA CATEGORIA DEI LAVORATORI IN ATTESA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE, ESCLUSI DAL SOSTEGNO AL REDDITO PER IL PERIODO OLTRE IL 31 DICEMBRE 2013 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE APREA)

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Manuela Giaretta Giuseppe Di Raimondo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

Il Direttore Centrale Andrea Gibelli

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e successive modifiche e integrazioni;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con D.C.R.N. X/78 del 9 luglio 2013;

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 23, 25 e 29 della legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", che promuovono diverse forme di tutela e sostegno a favore dei lavoratori in difficoltà;

VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che ha previsto alcune tipologie di soggetti per i quali disporre di prolungare il periodo di tutela del reddito ed in particolare i lavoratori cessati dal servizio a seguito di un accordo sottoscritto anteriormente al 30 aprile 2010;

VERIFICATO che, in attuazione della legge 122/2010, ed in particolare dell'art.12 comma 5 bis, tenendo conto delle risorse disponibili, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha dato mandato ad INPS ad individuare un contingente per cui autorizzare il prolungamento dell'indennità, nell'anno 2013, sulla base dei risultati del monitoraggio INPS, purché cessati dal servizio entro il 30 aprile 2010 e per un numero di mensilità non oltre il 31.12.2013;

RISCONTRATO che, il termine del 30 aprile è stato individuato esclusivamente in relazione alla copertura finanziaria e ha comportato quindi:

- un'interpretazione in senso restrittivo della data del 30 aprile, individuata solo come data di cessazione dal servizio e non come data di conclusione degli accordi aziendali;
- un'esclusione di fatto dei lavoratori per i quali gli accordi aziendali sono stati sottoscritti entro il 30 aprile ma per i quali la cessazione è avvenuta successivamente;
- un'attuazione della norma "a singhiozzo" non garantendo in modo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

continuativo l'indennità agli aventi diritto;

- un rinvio all'approvazione di un nuovo contingente, qualora ci fossero le condizioni economiche;

RICHIAMATA la mozione del Consiglio Regionale n. 167 del 4 febbraio 2013 con la quale si invita la Giunta Regionale a predisporre, in caso di infruttuoso esito dell'immediato intervento presso Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, come misura di sostegno temporanea ed emergenziale, gli atti per attivare strumenti quali il prestito d'onore, o misure equipollenti, al fine di concedere un sostegno vitale a famiglie che, invece, si troverebbero in gravi situazioni finanziarie;

PRESO ATTO che la mozione sopra richiamata prevede che l'aiuto dovrà essere riservato ai lavoratori residenti in Lombardia, collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali anteriormente al 30 aprile 2010 anche se cessati in data successiva e che hanno già maturato i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria. Detti lavoratori dovranno essere in possesso della certificazione della salvaguardia con diritto a pensione, che funge anche da garanzia delle misure che saranno individuate. I termini di durata, importo, tassi di interesse e restituzione del prestito saranno riservati ad appositi accordi fra Regione e parti sociali;

VISTA la Lr. n. 24 del 5 agosto 2014 ed in particolare l'art. 6, comma 15 che dispone che "La Giunta regionale è autorizzata a mettere in atto le misure e i provvedimenti ritenuti necessari per garantire adeguato sostegno economico alla specifica categoria dei lavoratori in attesa del trattamento previdenziale, esclusi dal sostegno al reddito per il periodo oltre il 31 dicembre 2013 per effetto delle intervenute disposizioni in materia di pensioni che hanno posticipato le finestre previdenziali nell'arco del 2014. A tal fine per l'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00, a valere sulle risorse in disponibilità presso Finlombarda S.p.A., ai sensi del comma 1 dell'articolo [27-ter](#) della [legge regionale 34/1978](#)";

VERIFICATO che, in attuazione della Lr. n. 24 del 5 agosto 2014 e preso atto che i lavoratori lombardi rimasti senza reddito manifestano con sempre maggiore urgenza la necessità di un aiuto economico da parte della pubblica amministrazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO che un aiuto economico immediato potrebbe alleviare lo stato di emergenza economica manifestato dalla categoria esclusa dalle misure ministeriali sopra richiamate;

RITENUTO OPPORTUNO approvare i criteri per l'attuazione di una misura volta a garantire un adeguato sostegno economico alla specifica categoria dei lavoratori in attesa del trattamento previdenziale di cui all'art. 6, comma 15, della legge regionale n. 24 del 5 agosto 2014 come meglio dettagliato nell'allegato "1" unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la rendicontazione trasmessa da Finlombarda S.p.A, nella quale vengono individuati i saldi dei Fondi che, al 30 giugno 2014, possono essere considerati oggetto di riprogrammazione secondo quanto disposto dall'art. 27 ter della l.r. 34/1978;

VISTA la comunicazione della Direzione Generale Commercio, turismo e terziario con la quale si conferma la disponibilità del fondo "PIA l.r. 35/96 art. 3 c.3 New Economy e Legge n. 598/94" per € 400.000,00 (email del 19 settembre 2014);

VISTA la comunicazione della Direzione Generale Attività produttive, ricerca e innovazione con la quale si conferma la disponibilità del fondo "Abbattimento tassi -Lr. 21/2003" per € 100.000,00 (email del 18 settembre 2014);

DATO ATTO che il dirigente competente provvederà a pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono interamente richiamati:

1. di approvare i criteri per l'attuazione di una misura volta a garantire un adeguato sostegno economico alla specifica categoria dei lavoratori in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attesa del trattamento previdenziale di cui all'art. 6, comma 15, della legge regionale n. 24 del 5 agosto 2014 (Allegato "1" parte integrante e sostanziale;

2. di individuare, fra le risorse finanziarie disponibili presso Finlombarda S.p.A. da destinare all'attivazione delle misure espresse in premessa, e riprogrammabili ai sensi del comma 1 dell'articolo [27-ter](#) della [legge regionale 34/1978](#)" i seguenti saldi a valere sui relativi fondi:
 - € 400.000,00 "PIA Lr .35/96 art. 3 c.3 New Economy e L.598/94";
 - € 100.000,00 "Abbattimento tassi della Lr. 21/2003;
3. di demandare all'Unità Organizzativa, Programmazione e gestione finanziaria, della Direzione Centrale Programmazione e Finanza l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere a Finlombarda S.p.A. il presente atto per gli adempimenti di propria competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale regionale – *sezione amministrazione trasparenza* - ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Criteri per l'attuazione della misura volta a garantire il sostegno economico previsto dalla lr n. 24 del 5 agosto 2014 art. 6 comma alla specifica categoria dei lavoratori in attesa del trattamento previdenziale, esclusi dal sostegno al reddito per il periodo oltre il 31 dicembre 2013

Premessa

La Regione Lombardia, con la legge regionale n. 24/2014 ha autorizzato la giunta regionale a mettere in atto le misure e i provvedimenti ritenuti necessari per garantire adeguato sostegno economico alla specifica categoria dei lavoratori in attesa del trattamento previdenziale, esclusi dal sostegno al reddito.

Finalità dell'intervento

Il sostegno ai lavoratori si traduce in un contributo a fondo perduto calcolato in relazione al periodo che il lavoratore ha trascorso senza percepire alcun reddito, fino ad un massimo di 2500 euro;

Soggetti che possono richiedere l'intervento

I soggetti che possono partecipare all'intervento devono disporre dei seguenti requisiti:

- Collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali anteriormente al 30 aprile 2010 e cessati in data successiva;
- Hanno già maturato i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;
- Sono in possesso della certificazione della salvaguardia con diritto a pensione;
- Dichiarazione di non aver percepito alcun reddito nel periodo intercorso tra il periodo di licenziamento e la richiesta di contributo;
- Non percepire la pensione alla data della presentazione della domanda di cui al presente provvedimento

Disponibilità finanziarie

Lo stanziamento finanziario messo a disposizione per l'erogazione del contributo di cui trattasi è pari a € 500.000,00.

Al fine del rispetto della dotazione finanziaria stabilita con l.r. n. 24 del 5 agosto 2014, se necessario, sarà predisposta apposita graduatoria sulla base della situazione economica del nucleo familiare del lavoratore;

Entità del contributo

L'incentivo pubblico è rapportato ai mesi di mancato percepimento dell'assegno pensionistico, fino ad un massimo di 2.500,00 euro per lavoratore.

Per ogni mese di mancato percepimento di reddito da parte del soggetto richiedente verrà calcolato un contributo di 250 euro.

Modalità di presentazione

I beneficiari dovranno presentare in busta chiusa la documentazione sottoriportata con la dicitura **“Attuazione legge regionale 24 del 5 agosto 2014 art. 6–sostegno economico ai lavoratori esclusi dalla L.122/2010”**, a Regione Lombardia - Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza – UO Programmazione e gestione finanziaria - Piazza Città di Lombardia, 1 -20124 Milano.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande saranno definiti con apposito provvedimento dirigenziale.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- Copia dell'accordo sindacale con data anteriore al 30 aprile 2010;
- Verbale di conciliazione relativo al licenziamento con data successiva al 30 aprile 2010;
- Data di conclusione della mobilità;
- Data di decorrenza della pensione calcolata secondo le disposizione vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 78/2010;
- Data di decorrenza della pensione calcolata secondo le disposizione vigenti successivamente all'entrata in vigore del DL 78/2010;
- Certificazione di salvaguardia con diritto a pensione;
- dichiarazione di non percepimento redditi e di non percepire la pensione alla data della presentazione della domanda di cui al presente provvedimento;
- attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferita al 2013;

La verifica delle domande sarà effettuata dalla Direzione Programmazione Integrata e Finanza, con il supporto di Finlombarda e di un eventuale gruppo di lavoro.

Eventuali integrazioni istruttorie che si renderanno necessario potranno essere richieste al soggetto richiedente prima dell'erogazione del contributo.

Verifiche e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di eseguire delle verifiche a campione sulle domande finanziate entro i 3 anni successivi all'erogazione delle stesse. Tali verifiche saranno effettuate da incaricati dalla Regione e saranno finalizzate ad accertare la conformità delle informazioni dichiarate. Nel caso venga riscontrata la difformità o l'assenza di uno dei requisiti previsti verrà disposta l'immediata revoca del contributo erogato e la sua restituzione con gli interessi di legge maturati.

Informazioni

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti alla casella e mail: sostegno-lavoratori@regione.lombardia.it